

RASSEGNA STAMPA

Fonte: <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-per-i-sindacalisti-la-contribuzione-aggiuntiva-incide-anche-sulla-quota-a-di-pensione-765656>

PENSIONI: PER I SINDACALISTI LA CONTRIBUTUZIONE AGGIUNTIVA INCIDE SOPRATTUTTO SULLA QUOTA "A" DI PENSIONE

Ma a condizione che la contribuzione per gli emolumenti corrisposti dall'organizzazione sindacale abbia i caratteri di fissità e continuità.

I Chiarimenti in un documento dell'Inps dopo alcune pronunce delle magistratura contabile.

La Circolare Inps numero 129/2019 rivede le modalità di calcolo della contribuzione aggiuntiva, **i termini di versamento ed i relativi effetti sulla pensione degli interessati del versamento della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o in distacco per ricoprire incarichi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.**

L'ente previdenziale nel documento recepisce una serie di pronunciamenti della magistratura contabile che hanno avuto il pregio di delineare con maggiore precisione **gli effetti sulla determinazione della misura della pensione** per gli assicurati presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria con l'obiettivo di ridurre gli abusi nel ricorso a questa facoltà per aumentare la misura della pensione.

La questione

Come noto l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 consente all'organizzazione sindacale di versare, in favore dei lavoratori collocati in **aspettativa** una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa riconoscibile gratuitamente dall'ordinamento ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del citato Dlgs 564/1996 **previa domanda da parte dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa.**

Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in **distacco sindacale** con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (art. 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996).

In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall'Organizzazione sindacale. In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale - la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.

Pertanto se la richiesta perviene in favore di un lavoratore collocato in aspettativa occorrerà verificare che **l'interessato abbia prodotto domanda in tempo utile per il riconoscimento della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale**; se perviene in favore di un lavoratore collocato in distacco **ocorrerà il provvedimento del datore di lavoro di collocamento in distacco.**

L'Inps ribadisce nel documento di rito che la domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva è **una facoltà** del sindacato e va comunque inoltrata dall'Organizzazione sindacale **entro e non oltre il 30 settembre** dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa o il distacco sindacale.

Effetti sulla pensione

Il versamento della contribuzione aggiuntiva **ha effetti esclusivamente sulla misura della pensione** aumentando la retribuzione pensionabile alla cui base è posto il calcolo di tutte le quote di pensione (sino al 1992, dal 1993 al 1995 o al 2011, e dal 1996 o dal 2012 in poi). Se ciò è vero relativamente agli assicurati presso l'AGO l'applicazione di tale principio alle gestioni esclusive (**Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato ed al Fondo di Quiescenza Poste**) e sostitutive dell'AGO (**fondo elettrici, fondo telefonici, ex fondo trasporti e fondo volo**) è foriera di una serie di complicazioni in quanto parte della pensione (Quota A) si calcola con riferimento all'ultima retribuzione percepita dal collocato in aspettativa o in distacco sindacale. In queste ipotesi, pertanto, la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva anche sulla quota A di pensione (oltre che sulla quota B e sulla quota contributiva) determina sovente una forte crescita della misura pensione facendo lievitare lo stipendio pensionabile alla cessazione.

La valutabilità segue i caratteri di fissità e continuità

Ebbene a seguito dell'orientamento della giurisprudenza contabile e del parere del Ministero del Lavoro l'Ente previdenziale tempera la riconoscibilità degli emolumenti corrisposti dal sindacato al lavoratore in aspettativa o in distacco **ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione del personale assicurato presso le gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO.**

In particolare la valutabilità sulla prima quota di pensione sarà possibile solo a condizione che gli emolumenti in forza dei quali viene versata tale contribuzione da parte del sindacato **rispettino i caratteri della "fissità" e "continuità"**. Obiettivo: ridurre gli abusi che in passato vedevano il sindacato attribuire emolumenti smisurati connessi all'incarico dirigenziale in corrispondenza dei mesi antecedenti il pensionamento al solo scopo di far conseguire al sindacalista un assegno più succulento. In tal caso l'aumento temporaneo del compenso connesso all'attività di dirigenza sindacale nelle vicinanze del pensionamento **non consentirà più tradurlo sulla prima quota di pensione in quanto privo dei suddetti caratteri.** Tutto ciò sempre nelle more di un intervento legislativo più volte annunciato dal Parlamento che avrebbe dovuto escludere del tutto la valutabilità sulla prima quota di pensione della contribuzione aggiuntiva.

In particolare l'ente previdenziale spiega che il carattere della "*fissità*" è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell'incarico, risultante dall'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, sia determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il carattere della "*continuità*" è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, **per l'intera durata dell'incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.**

I caratteri della "*fissità*" e "*continuità*" **devono essere accertati con riferimento all'ultimo incarico sindacale svolto.** In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi sindacali svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa Organizzazione sindacale, con riferimento ai quali risultino accertati i suindicati caratteri, deve essere preso in **considerazione l'emolumento e l'indennità di maggiore** importo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.

APPROFONIMENTO NORMATIVO - FONTE INPS

DISTACCO SINDACALE CON DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

OGGETTO: Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici

SOMMARIO: *Nell'ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali adottati dalla magistratura contabile per l'esatta determinazione dell'imponibile della contribuzione facoltativa di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici, con la presente circolare vengono fornite le istruzioni per superare le criticità emerse in ordine a taluni profili applicativi della predetta normativa. In particolare, viene analizzata la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonché i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni Fondi sostitutivi.*

INDICE

Premessa

1. Il quadro normativo
2. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'Organizzazione sindacale
3. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva
4. Automaticità delle prestazioni
5. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS. Compensi fissi e continuativi
6. Modalità operative

Premessa

Recenti pronunciamenti della Magistratura contabile^[1] hanno reso necessario adeguare le disposizioni amministrative emanate dall'Istituto per la regolazione della contribuzione facoltativa di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (c.d. "contribuzione aggiuntiva"), a **favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco, in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali.**

Con l'occasione, si provvede a completare il processo di armonizzazione delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche riferibili alla citata contribuzione aggiuntiva e a compendiarne, nella presente circolare, la relativa disciplina amministrativa, inerente propriamente all'ambito applicativo di detta contribuzione, che supera ogni altra disposizione (circolare, messaggio e nota) già adottata dall'Istituto in materia e incompatibile con il contenuto della presente circolare.

Le istruzioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all'anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della presente circolare.

1. Il quadro normativo

Il D.lgs n. 564/1996 ha introdotto all'articolo 3 disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre^[2] dell'anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. Per espressa previsione di legge, il lavoratore è tenuto ad esercitare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa entro i termini sopra indicati a pena di decadenza.

Si rammenta che allorquando, a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia stata presentata la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere oggetto della relativa copertura figurativa, detti periodi potranno essere oggetto di riscatto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 e dunque, secondo i limiti, i presupposti e le condizioni previste dal richiamato articolo. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni. È necessario altresì chiarire che eventuali successive riaperture dei termini per inoltrare istanza della copertura figurativa dei periodi pregressi non potranno in alcun modo interessare i periodi per i quali è stata completata l'operazione di riscatto con il versamento del relativo onere.

La predetta contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, nonché agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell'anzianità di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.

Allo scopo di consentire ai lavoratori in discorso di adeguare la predetta copertura assicurativa in funzione degli eventuali emolumenti e indennità percepiti dall'Organizzazione sindacale, il successivo comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo in commento introduce la possibilità di operare il versamento della contribuzione IVS sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa (contribuzione aggiuntiva). Il comma 5 precisa altresì che la contribuzione aggiuntiva deve essere versata *"entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3"* dello stesso articolo.

Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (art. 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996). In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall'Organizzazione sindacale.

In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale - la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.

Si ribadisce che la contribuzione aggiuntiva oggetto della presente circolare non può essere riconosciuta per i periodi di aspettativa riscattati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 564 /1996.

2. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'Organizzazione sindacale

Dal quadro normativo sin qui esaminato emerge che la posizione soggettiva del lavoratore in **aspettativa sindacale**, in ordine alla copertura assicurativa dei periodi in cui è chiamato a ricoprire le cariche sindacali

previste dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, è tutelata a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:

- a) il primo consiste nel provvedimento, rilasciato dall'Istituto, di riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa *de qua*, adottato, in presenza dei requisiti di legge^[3], a seguito della relativa istanza che il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa. La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato comporta la decadenza del diritto del lavoratore all'accredito della contribuzione figurativa;
- b) il secondo consiste nell'autorizzazione in favore dell'Organizzazione sindacale, rilasciata dall'Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza fra l'importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa.

Nel caso di lavoratore in **distacco sindacale**, la contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996, può essere versata da parte dell'Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti:

- a) il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
- b) il secondo consiste nell'autorizzazione in favore dell'Organizzazione sindacale, rilasciata dall'Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.

L'Organizzazione sindacale potrà quindi essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, per i quali l'Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.

L'autorizzazione rilasciata all'Organizzazione sindacale deve intendersi riferita al periodo temporale previsto statutariamente per l'incarico sindacale ovvero per il minor periodo espresso nel provvedimento d'incarico sindacale.

Si precisa che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente circolare, le Organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato

A tal fine, le Organizzazioni sindacali dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione la seguente documentazione:

- Regolamento vigente adottato dall'Organizzazione sindacale;
- atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell'importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l'eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell'incarico sindacale;
- Certificazione unica;
- per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell'imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.

L'Organizzazione sindacale medesima è tenuta, in ogni caso, a comunicare l'eventuale modifica del Regolamento e la revoca o l'interruzione anticipata dell'incarico.

La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall'Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell'Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.lgs n. 564/1996, entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia **entro e non oltre il 30 settembre** dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa o il distacco sindacale).

Parimenti, l'Organizzazione sindacale avrà cura di sollecitare l'iscritto in aspettativa ad inoltrare, in tempo congruo, la richiesta di accredito della contribuzione figurativa, in quanto presupposto necessario ai fini dell'accredito della contribuzione aggiuntiva in estratto conto.

Sulla base della documentazione acquisita, nell'ipotesi di distacco sindacale, l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della contribuzione aggiuntiva in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle circolari che regolamentano l'istituto del distacco e, in particolare, per i lavoratori per i quali sussista l'obbligo al versamento contributivo nella Gestione dipendenti pubblici, che il distacco sindacale rientri nelle ipotesi di cui al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.

Sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, il versamento della contribuzione aggiuntiva ha, *ex lege*, carattere facoltativo.

Nondimeno si ribadisce che, conseguita la predetta autorizzazione, il versamento della contribuzione aggiuntiva va effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa o il distacco sindacale.

Eventuali versamenti effettuati oltre il suddetto termine non saranno valorizzati e saranno rimborsati all'Organizzazione sindacale.

Oltre il suddetto termine non è consentita alcuna forma di pagamento, neppure in via dilazionata.

Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all'Organizzazione sindacale successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

3. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva

Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.

Con riguardo all'aspettativa sindacale, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall'eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall'Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa.

Nel caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall'Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.

Si precisa che, nel caso di aspettativa sindacale, il corretto importo della contribuzione aggiuntiva per il singolo lavoratore deve essere determinato tenendo conto che *"i contributi figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della categoria posseduta dall'interessato all'atto del collocamento in aspettativa, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica"*^[4].

Inoltre, sia per la fattispecie di aspettativa sindacale sia per quella di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva deve essere calcolata esclusivamente sull'importo degli emolumenti e delle indennità erogate per lo svolgimento dell'incarico specifico assegnato e nella misura in cui detti emolumenti siano stati effettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della contribuzione aggiuntiva^[5].

Sotto altro profilo, in considerazione della circostanza che la contribuzione aggiuntiva, di cui al D.lgs n. 564/1996, non afferisce a compensi percepiti in forza di un rapporto di lavoro subordinato, per la determinazione dell'imponibile contributivo non si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Per le medesime ragioni, le somme imponibili non vanno adeguate ai minimi di legge. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, anche l'imponibile della

contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, per la determinazione delle somme imponibili si dovrà tener conto dell'importo della retribuzione figurativa (in caso di aspettativa sindacale) e della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro (in caso di distacco sindacale); le indennità e gli emolumenti corrisposti al sindacalista oltre il massimale così calcolato non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.

Qualora l'importo (o parte di esso) da assoggettare a contribuzione aggiuntiva, sommato alla retribuzione figurativa o, nell'ipotesi di distacco sindacale, alla retribuzione assoggettata a contribuzione, ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, sull'eccedenza è dovuto il contributo addizionale dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Sono fatte salve le diverse disposizioni che regolano la contribuzione nei singoli Fondi.

Per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) ed ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost, l'imponibile contributivo legato alla contribuzione aggiuntiva non è assoggettabile alla maggiorazione del 18%, in quanto detti emolumenti non sono ricompresi nell'elencazione tassativa contemplata dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di modifica dell'articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Automaticità delle prestazioni

Il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 c.c. non trova applicazione nelle fattispecie di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996. Infatti, la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda (facoltativa) inoltrata dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti), che esercitano - in applicazione di norme interne all'Organizzazione medesima - una facoltà, in accordo con il rappresentante sindacale destinatario della contribuzione.

Si deve inoltre considerare che la contribuzione aggiuntiva non è commisurata a retribuzioni corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ad emolumenti e indennità per attività di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e che, sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.

La contribuzione aggiuntiva, sebbene normativamente disciplinata (presupposti necessari, termini entro i quali esercitare la facoltà, importo della contribuzione da versare, ecc.), non ha carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità ai sensi dell'articolo 2115 c.c., in quanto è facoltativa *ex lege* e ha la sua fonte nell'accordo tra l'Organizzazione sindacale e il beneficiario della contribuzione, tra i quali sussiste un solo rapporto fiduciario e non di lavoro. Peraltro, la facoltà di provvedere al versamento contributivo rimane soggetto al verificarsi di eventi (quali, ad esempio, la tempestiva domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte del lavoratore) sottratti alla disponibilità dell'Organizzazione sindacale.

Si precisa, infine, che per i lavoratori collocati in distacco sindacale, il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche in caso di omissione contributiva del datore di lavoro.

5. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS. Compensi fissi e continuativi

Come già evidenziato, l'articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs n. 564/1996 ha previsto la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra gli emolumenti e le indennità corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa o sull'intero importo degli emolumenti e indennità erogati dall'Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco. L'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nel dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da

contribuzione, ha inoltre previsto che la contribuzione aggiuntiva, versata per lo svolgimento dell'attività sindacale da parte dei lavoratori collocati in aspettativa o in distacco, deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento.

Conseguentemente, la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla **Gestione dipendenti pubblici**, al **Fondo Ferrovie dello Stato** ed al **Fondo di Quiescenza Poste** è valorizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A), secondo i criteri di seguito indicati.

Tale disposizione trova applicazione anche per le gestioni per le quali l'armonizzazione della base contributiva e pensionabile ha avuto effetto solo successivamente al 1° gennaio 1996.

In particolare l'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 1996 agli iscritti alla gestione esclusiva si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento ai soppressi **Fondi sostitutivi telefonici ed elettrici**, tale normativa ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1997; per il **Fondo volo** ha trovato applicazione dal 1° gennaio 1998, a seguito dei relativi decreti legislativi emanati in attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 22, della legge n. 335/1995.

Nei confronti del soppresso Fondo **autoferrotranvieri**, l'articolo 12 della citata legge n. 153/1969 ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, data in cui per effetto della soppressione del relativo Fondo, i lavoratori sono stati iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (D.lgs n. 414/1996 emanato in attuazione della legge n. 549/1995).

Ciò posto, a seguito di taluni pronunciamenti del giudice contabile^[6], sulla base degli indirizzi interpretativi sviluppati dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale dicastero ha puntualizzato che *“gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e continuità – da individuare in termini generali in via preventiva – vanno valorizzati ai fini del computo della quota A)”*, tenuto conto che le sentenze sopra richiamate *“non escludono in via generale i caratteri della fissità e continuità dell'emolumento/contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996”*. Pertanto, per i lavoratori di cui al presente paragrafo, ai fini dell'individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della *“fissità”* e *“continuità”*.

Il carattere della *“fissità”* è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell'incarico, risultante dall'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell'incarico.

Il carattere della *“continuità”* è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l'intera durata dell'incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.

I caratteri della *“fissità”* e *“continuità”* devono essere accertati con riferimento all'ultimo incarico sindacale svolto. In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi sindacali svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa Organizzazione sindacale, con riferimento ai quali risultino accertati i suindicati caratteri, deve essere preso in considerazione l'emolumento e l'indennità di maggiore importo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.

Resta fermo che, ai fini della determinazione della quota A) di pensione, sono valorizzabili gli emolumenti e le indennità, come sopra individuati, corrisposti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, diversificato a seconda della gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Da ultimo si chiarisce che, sempre in relazione ai predetti lavoratori, gli emolumenti e le indennità corrisposti dal sindacato, risultanti dalla lettera di incarico, non valorizzabili in quota A) per carenza dei requisiti della *“fissità”* e *“continuità”*, come sopra indicati, ovvero per superamento del limite previsto dal Regolamento, rilevano ai fini della determinazione della quota B di pensione e della quota calcolata con il sistema contributivo, al pari degli emolumenti e delle indennità ulteriori rispetto a quelli risultanti dall'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera

sindacale, di cui al paragrafo 2 della presente circolare, nel limite dell'importo indicato della certificazione unica, sui quali è stata versata la contribuzione aggiuntiva.

6. Modalità operative

Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni private.

L'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, ove non disponga già di matricola con Codice di Autorizzazione "4L", dovrà chiedere all'INPS il rilascio di apposita matricola (con Codice di Autorizzazione "4L") finalizzata all'esclusivo versamento di contribuzione aggiuntiva. Restano valide le istruzioni già previste dalla circolare n. 14/1997.

Si precisa che la matricola così identificata non potrà essere utilizzata per l'ordinario assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente a lavoratori dipendenti del Sindacato.

Ove l'adempimento per contribuzione aggiuntiva si riferisca a lavoratori iscritti a Fondo speciale caratterizzato da CA specifico, la matricola del Sindacato dovrà essere dotata anche del CA proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, "4F" per iscritti FS, "1V" per iscritti ex Ipost). Il dato è essenziale per ricondurre la contribuzione aggiuntiva in estratto conto alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l'aspettativa o il distacco sindacale.

Ne discende che l'Organizzazione sindacale dovrà dotarsi di tante matricole quanti sono i fondi di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali prevede di versare la contribuzione aggiuntiva.

La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:

- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell'importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l'eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell'incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.

La matricola potrà essere utilizzata negli anni successivi anche con riferimento a sindacalisti diversi da quelli per cui era stata richiesta.

Ogni anno l'Organizzazione sindacale dovrà presentare la richiesta di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali intende versare la contribuzione aggiuntiva.

Nelle more dell'implementazione informatica che consentirà di gestire, con apposita procedura, l'istruttoria in parola, le Organizzazioni sindacali dovranno produrre, secondo le modalità di cui alla citata circolare n. 14/1997, la documentazione di cui al precedente elenco.

A seguito della verifica di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente, potrà avvenire l'accredito della contribuzione aggiuntiva sulla posizione del singolo lavoratore.

Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche

Premesso quanto sopra, per i lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale iscritti alle Gestioni pubbliche, le Organizzazioni sindacali dovranno richiedere all'INPS l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, allegando:

- l'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell'importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l'eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell'incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente;
- la certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell'imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.

Si precisa altresì che l'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche, i cui dati informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell'Istituto, è tenuta a chiedere l'iscrizione all'Area Datori di Lavoro Gestione Pubblica della Direzione centrale Entrate e recupero crediti, fornendo l'indicazione del proprio codice fiscale, la gestione pensionistica a cui è iscritto il dirigente sindacale e la data di inizio iscrizione.

Tale adempimento è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostitutivo della stessa, essendo finalizzato esclusivamente ad accreditare l'Organizzazione sindacale nell'anagrafe persone giuridiche della banca dati dell'Istituto per la corretta imputazione del versamento e dei flussi Uniemens ListaPosPA.

L'Organizzazione sindacale è tenuta, infine, a provvedere alla compilazione e alla trasmissione dell'Uniemens ListaPosPA.

Si riepilogano, pertanto, le varie fasi da seguire:

1. richiesta iscrizione nella Banca Dati GDP;
2. richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva;
3. versamento della contribuzione dovuta;
4. invio Flussi Uniemens ListaPosPA.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele